

Titolo III
Altre disposizioni

Art. 21

Corsi di laurea ad accesso programmato

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. Agli esami di ammissione ai corsi universitari, già indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto legislativo.

Art. 22

Formazione specialistica dei medici

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria».

2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed è determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,".